

RILASCIO (per documentazione) della CARTA DI QUALIFICAZIONE dei CONDUCENTI

L'art. 17 del D.L.vo 286/2005 e l'art. 2 del D.M. 07/02/2007 prevedono la possibilità, sulla scorta di idonea documentazione, da parte degli UMC di rilasciare la CQC a quei conducenti in possesso di determinati requisiti **alla data del 05/04/2007**.

Pertanto ecco un riassunto operativo delle disposizioni inerenti **esclusivamente al rilascio della carta di qualificazione del conducente (CQC) per documentazione (senza esami)**.

A) OBBLIGO DELLA CQC

Hanno l'obbligo di munirsi della CQC i conducenti che:

- **dal 10/09/2008** continuano ad effettuare professionalmente autotrasporto di persone con veicoli per i quali è richiesta la patente D o DE ed il KD.
- **dal 10/09/2009** continuano ad effettuare professionalmente autotrasporto di cose con veicoli per i quali è richiesta la patente C o CE.

La CQC, a seconda del tipo di patente e/o CAP posseduti, può abilitare alla guida dei veicoli adibiti a:

- solo trasporto cose,
- solo trasporto persone,
- trasporto cose e persone.

B) ESENZIONI

Sono esentati dall'obbligo di possedere la CQC , ai sensi dell'art.16 del D.L.vo 286/2005, dopo le date sopra citate, i conducenti dei:

- a) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 Km/h;
- b) veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o messi a loro disposizione;
- c) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
- d) veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
- e) veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
- f) veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci ai fini privati e non commerciali;
- g) veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente

N.B. Per quanto riguarda l'esenzione prevista ai punti f) e g) si chiarisce che la stessa, in attesa di ulteriori chiarimenti e approfondimenti presso le competenti autorità comunitarie, è da riferirsi ai conducenti di veicoli ad uso proprio.

C) AVENTI DIRITTO

Possono ottenere la CQC per documentazione i conducenti che **alla data del 05/04/2007**, siano:

- Residenti in Italia e già titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD alla data del 05/04/07;
- Residenti in Italia e già titolari della patente di guida della categoria C oppure CE alla data del 05/04/07;
- Cittadini di Stati **appartenenti** all'Unione europea e allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto di cose o persone avente sede in Italia, già titolari di patente di guida equivalente alle categoria C, CE, oppure D e DE alla data del 05/04/07;
- Cittadini di Stati **non appartenenti** all'Unione europea nè allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto di cose o persone avente sede in Italia, già titolari di patente di guida equivalente alle categoria C, CE, oppure D e DE alla data del 05/04/07.

- Si ricorda che possono ottenere la CQC non solo i conducenti titolari di patente di guida italiana ma anche i conducenti in possesso di patente di guida rilasciata all'estero anche se la stessa non è convertibile ma nel rispetto delle modalità riportate al punto **H**. Si ricorda inoltre che se la patente presenta sottocategorie la CQC sarà rilasciato per le sottocategorie corrispondenti.

•

Si ribadisce inoltre che il possesso della patente di categoria "C" può essere soddisfatto anche dalla titolarità della patente di categoria "D" qualora questa sia stata conseguita antecedentemente il 01/10/2004 (D.M. 30/09/2003 n. 40T)

Il conducente di età inferiore ad anni 21, titolare di patente di categoria C o CE, per ottenere la CQC deve essere in possesso anche del KC.

D) QUANDO

I conducenti interessati al rilascio della CQC per documentazione potranno presentare presso gli Uffici della Motorizzazione apposita richiesta sulla base del seguente calendario:

- **dal 06/04/2007:** conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F;
- **dal 05/07/2007:** conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G,H,I,J,K,L,M;
- **dal 05/10/2007:** conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P., Q, R;
- **dal 05/01/2008:** conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere T,U,V,W,X,Y,Z

Nota bene:

- **NON** si potrà procedere al rilascio della CQC documentale agli eventi diritto dopo il 06/04/2010,
- La disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 126 bis del CdS decorre dopo dodici mesi dall'avvio delle procedure, ovvero dal 08/04/2008

E) VALIDITA'

Indipendentemente dalla data di presentazione e di rilascio **le scadenze da riportare** sulla CQC saranno:

- **09/09/2013** per il trasporto di persone;
- **09/09/2013** per il trasporto di persone e cose
- **09/09/2014** per il trasporto cose

Allo scadere della CQC questa dovrà essere rinnovata secondo le modalità previste dal D.L.vo 286/2005 e dal DM 07/02/2007.

Il rinnovo avverrà frequentando un corso di formazione periodica. Questo potrà essere svolto nell'intervallo decorrente da 6 mesi prima della data di scadenza a DUE anni dopo la data stessa.

Qualora il rinnovo avvenga oltre i DUE anni dalla data di scadenza, oltre alla frequenza al corso di formazione periodica, il candidato dovrà superare anche i relativi esami.

Per i titolari di CQC per trasporto persone che prima del 09/09/2013 dovessero raggiungere i 65 anni di età la scadenza sarà quella coincidente con il compimento del 65° anno di età.

F) DOVE

La domanda di rilascio del CQC per documentazione potrà essere presentata presso qualsiasi Ufficio Provinciale del DTT indipendentemente dalla residenza del richiedente o della Ditta da cui dipende.

G) DUPLICATO DELLA CQC

L'art. 5 del DM 7/02/2007 stabilisce che il conducente **ha l'obbligo** di richiedere anche il duplicato della CQC, se posseduta, nel caso di rilascio di una nuova patente, sia che questa sia conseguita a seguito di esame sia che venga ottenuta per riclassificazione, smarrimento o furto, in quanto **la CQC è valida solo se correlata ad una determinata patente e deve riportare espressamente il riferimento al numero della patente posseduta dal titolare .**

Pertanto si possono sintetizzare i seguenti casi:

- **RILASCIO PATENTE A SEGUITO D'ESAME**

A seguito dell'idoneità di un candidato ad una nuova categoria di patente (sia per estensione che per conseguimento) l'esaminatore inviterà il candidato, all'atto della consegna del nuovo documento, a presentarsi presso uno degli sportelli dell'Ufficio Provinciale del DTT per richiedere il duplicato della CQC consegnando **l'allegato 1.**

- **RICLASSIFICAZIONE PATENTE**

Unitamente ai documenti di rito da presentarsi per la riclassificazione della patente **l'utente dovrà presentare contestualmente** domanda di duplicato CQC

- **SMARRIMENTO/FURTO PATENTE DI GUIDA E CQC**

Nel caso che l'utente abbia subito smarrimento/furto sia della patente che della CQC dovrà presentare, secondo le modalità in uso per le patenti, regolare denuncia agli organi di Polizia preposti, i quali non invieranno all'Ufficio Centrale Operativo la richiesta di duplicato ma inviteranno l'utente a presentarsi presso un Ufficio Provinciale del DTT che provvederà, a seguito di espressa domanda corredata dei documenti di rito e della copia della denuncia stessa, ad emettere prima la patente di guida e successivamente la relativa CQC.

La consegna all'utente della patente e della CQC sarà contestuale.

- **SMARRIMENTO/FURTO CQC**

Se lo smarrimento/furto dovesse interessare solo la CQC, per ottenerne il duplicato l'utente dovrà presentare, ad un Ufficio Provinciale del DTT, relativa pratica corredata dalla documentazione di rito e dalla copia della denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di Polizia.

In tutti i casi sopra riportati, all'atto della presentazione di richiesta di duplicato di una CQC dovrà essere rilasciata all'interessato la ricevuta: questa sarà valida per la circolazione quale certificazione sostitutiva (art. 116 comma 15 del D.L.vo 285/92)

H) DOCUMENTAZIONE / TARIFFE

I conducenti interessati al rilascio della CQC potranno recarsi presso un Ufficio Provinciale del DTT muniti di un documento di riconoscimento valido, o dare delega ai soggetti autorizzati dalla legge 264/91. Per ottenere una CQC dovrà essere presentata:

a) DOCUMENTAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA IN TUTTI I CASI

- Modello TT746C compilato in ogni sua parte;
- Attestazione versamento c.c.p. 9001 pari a €9,00;
- Attestazione versamento c.c.p. 4028 pari a €29,24
- 1 foto formato tessera non legalizzata in quanto la CQC non avrà valore di documento di riconoscimento
- accertamento della residenza nei modi previsti dalle disposizioni vigenti.

b) Tale documentazione, a seconda dei casi, dovrà essere così integrata:

1) CONDUCENTI RESIDENTI IN ITALIA E TITOLARI DI PATENTE ITALIANA:

- **Titolari di patente C-CE:** fotocopia patente
In questo caso gli uffici UMC rilasceranno una CQC solo per trasporto di cose
- **Titolari di patente D e CAP di tipo KD:** fotocopia patente e del CAP
In questo caso i titolari di patente D comprensiva anche di patente C otterranno una CQC che abilita al trasporto di persone e cose, mentre gli altri saranno abilitati solo al trasporto di persone.

Gli utenti dovranno specificare sulla richiesta (mod. 746C) quale tipo di CQC intendano richiedere.

Si precisa inoltre che il conducente in possesso di KD, poiché è abilitato anche a condurre veicoli per i quali è richiesto il CAP di tipo KB, all'atto del rilascio della CQC conserveranno il KD il quale varrà solo come KB **in quanto la CQC sostituisce solo il KD.**

La data di scadenza di validità del KB (vecchio KD) sarà la stessa della patente di cat D posseduta dal richiedente.

2) CONDUCENTI RESIDENTI IN ITALIA MA NON TITOLARI DI PATENTE ITALIANA

Si devono dividere gli utenti in:

Comunitari :

- fotocopia della patente posseduta

Extra comunitari:

- fotocopia della patente posseduta;
- fotocopia del permesso di soggiorno secondo le modalità in uso;
- certificato di residenza riportante la data di acquisizione della residenza in Italia o autocertificazione della stessa

Gli utenti **extra comunitari** potranno essere in possesso di patente:

- **Convertibile:**
in questo caso l'utente dovrà procedere alla conversione della stessa in patente italiana.

Qualora non dovesse effettuare la conversione sarà necessario produrre una fotocopia autentica della patente e relativa traduzione. La CQC

ottenuta avrà la validità di un anno dalla data di avvenuta acquisizione della residenza in Italia.

In questo caso dovrà presentare:

- fotocopia autenticata della patente + traduzione della stessa.
- **Non convertibile:**

N.B. La CQC sarà valida fino al compimento di un anno dalla data di avvenuta acquisizione della residenza in Italia.

In questo caso l'utente dovrà presentare:

- fotocopia autenticata della patente + dichiarazione consolare attestante l'autenticità, l'abilitazione e l'equipollenza alle categorie di patente italiana.

3] CONDUCENTI NON RESIDENTI MA DIPENDENTI DI UNA DITTA CON SEDE IN ITALIA

Comunitari: la documentazione sarà integrata con:

- **allegato 2** debitamente compilato;
- copia della patente di guida in corso di validità:

Extra comunitari: la documentazione sarà integrata con:

- **allegato 3** debitamente compilato (dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante);
- fotocopia autenticata della patente + traduzione della stessa se convertibile;
- fotocopia autenticata della patente + dichiarazione consolare attestante l'autenticità, l'abilitazione e l'equipollenza alle categorie di patente italiana se non convertibile.

*L'Ufficio procederà al rilascio della CQC ma effettuerà gli accertamenti di rito ai sensi del DPR 445/2000 e se questi dovessero essere positivi procederà alla revoca della CQC (ali. 4a-4b) da notificare all'interessato. Trascorsi 30 gg. qualora il titolare non **provveda** alla restituzione della CQC essa dovrà essere cancellata dal Sistema Informatico*

I) TERMINI DI APPLICAZIONE

I conducenti che conseguono la patente di categoria C o CE, ovvero il Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KD **dal 5 aprile 2007**, salvo diverso termine di applicazione, non potranno ottenere per documentazione la CQC ma dovranno seguire un apposito corso e sostenere il relativo esame.

Dal 10 settembre 2008 non saranno più rilasciati (né per conseguimento né per duplicato) i Certificati di Abilitazione Professionale di tipo KD. Parimenti, a decorrere **dal 10 settembre 2009** non saranno più rilasciati i Certificati di Abilitazione Professionale di tipo KC.

I conducenti che conseguono la patente di categoria C o CE, ovvero il Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KD a partire dal 5 aprile 2007, potranno pur senza aver conseguito la CQC, condurre veicoli adibiti al trasporto di persone **fino al 9 settembre 2008**, ovvero adibiti al trasporto di merci **fino al 9 settembre 2009**.